

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESELEZIONE DI INTERVENTI PRIVATI DA PARTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, SOGGETTO RESPONSABILE DEI PATTI TERRITORIALI GENERALISTI DEL CANAVESE, DELLA STURA, DEL SANGONE, DEL PINEROLESE E DI TORINO SUD, FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DI UN PROGETTO PILOTA DI AREA VOLTO ALLO SVILUPPO DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE TERRITORIALE, DI CUI DELL'ART. 7 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 30 LUGLIO 2021, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL 28 SETTEMBRE 2021, N. 232

PREMESSO CHE:

- la Città metropolitana di Torino è capofila dei Patti Territoriali generalisti del Canavese, della Stura, del Sangone, del Pinerolese e di Torino Sud a cui hanno aderito i comuni elencati nell'Allegato 1;
- il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (di seguito Decreto Crescita), recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 151 del 29 giugno 2019, ha stabilito all' art. 28, comma 3, che le risorse residue dei Patti territoriali rinvenienti da economie rinunce e revoche, sono utilizzate per il finanziamento di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese;
- il medesimo articolo 28, comma 3, prevede che: "con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle predette risorse, nonché la disciplina per l'attuazione dei precitati progetti";
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 novembre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 25 gennaio 2021, n. 19 stabilendo i criteri per la selezione dei progetti Pilota, atteso che ogni soggetto responsabile può presentare solo un progetto pilota inteso come un insieme di interventi pubblici e privati volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale;
- per "interventi" si intendono i singoli progetti pubblici o imprenditoriali facenti parte del progetto pilota;
- i criteri con cui verranno selezionati i progetti Pilota dal Ministero richiamati nel DM 30 novembre 2020 - di cui sopra sono i seguenti:
 - esperienza del Soggetto Responsabile maturata in modo continuativo nell'ambito della gestione di iniziative assimilabili a quelle oggetto della proposta;
 - estensione geografica dell'area di competenza del Patto Territoriale con particolare riferimento all'interregionalità;
 - qualificazione, professionalità e organizzazione della struttura tecnico-operativa del Soggetto Responsabile del Patto Territoriale;
- caratteristiche dei progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale:
 - coerenza e qualità del progetto pilota rispetto agli obiettivi attesi;

- capacità del progetto pilota di attivare le potenzialità di sviluppo economico dell'area valutando i risultati attesi con particolare riguardo alle ricadute occupazionali, alla crescita delle imprese nell'area territoriale di riferimento, alla nascita di nuove attività imprenditoriali, alla costituzione di reti di imprese, allo sviluppo infrastrutturale e alla complementarietà con progetti di sviluppo già avviati sul territorio;
 - qualità delle metodologie e degli strumenti adottati per l'elaborazione e la realizzazione del progetto pilota;
 - coerenza del progetto pilota con le vocazioni di crescita dell'area territoriale di riferimento previste da piani di sviluppo comunitari, nazionali, regionali e/o locali;
 - novità/innovatività del progetto pilota anche con riferimento all'utilizzo di tecnologie, processi, modalità e prodotti innovativi; sviluppo di servizi innovativi per l'area territoriale di riferimento;
 - replicabilità e trasferibilità dell'iniziativa progettuale in altri contesti e/o realtà produttive diverse;
 - congruità dei tempi e del costo previsto rispetto ai contenuti dei servizi offerti dal progetto pilota;
 - coinvolgimento di partnership qualificate, pubbliche e private, e/o di soggetti internazionali, nello sviluppo e/o nella realizzazione del progetto pilota;
 - numero e varietà dei soggetti beneficiari previsti dal progetto pilota anche con riferimento alla natura pubblica e privata e alla rappresentatività di una vasta area;
 - compartecipazione dei soggetti pubblici e privati al finanziamento degli interventi;
 - capacità del progetto pilota di attivare ulteriori risorse pubbliche e/o private per la concessione ai soggetti beneficiari di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione degli interventi;
- il Decreto di cui sopra prevede che le risorse residue dei patti territoriali, così come definite dall'art. 28 comma 3 sono assegnate con bando del Ministero;
 - nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2021, n. 232 è stato pubblicato il decreto 30 Luglio 2021 che definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di assegnazione dei contributi per la realizzazione dei progetti pilota di cui sopra, valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti responsabili nell'ambito dei Patti Territoriali.

VISTI:

- l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e in particolare la lettera d) che definisce lo strumento del "Patto Territoriale";
- il decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 31 luglio 2000, n. 320, come modificato e integrato dal decreto del Ministero delle attività produttive del 27 aprile 2006, n. 215, recante il regolamento concernente la "Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai Contratti d'area e ai Patti Territoriali";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2021 n. 232, che si richiama integralmente e a cui si rimanda per quanto non riportato nel presente avviso;

CONSIDERATO CHE:

- il succitato decreto prevede che le risorse residue dei Patti Territoriali siano assegnate con bando nazionale per finanziare progetti pilota selezionati sulla base di una graduatoria unica;
- al bando possono partecipare esclusivamente i Soggetti Responsabili di Patti Territoriali ancora operativi che: alla data di presentazione della domanda, a) dispongono di una sede localizzata nell'area di intervento del Patto territoriale b) non sono destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione del Ministero e sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- la Città metropolitana di Torino è il Soggetto Responsabile dei Patti territoriali del Canavese, della Stura, del Sangone, del Pinerolese e di Torino Sud, ancora operativi, ha competenza amministrativa sui comuni aderenti ai Patti Territoriali elencati in Allegato 1 e ha quindi i requisiti previsti dall'art. 5 del decreto 30 luglio 2021;
- ogni Soggetto Responsabile può presentare un solo progetto pilota costituito da singoli interventi pubblici e/o interventi imprenditoriali tra loro coerenti sulla base di tematiche predefinite così come specificato all'art. 5 comma 3 del succitato Decreto in oggetto;
- il progetto pilota deve essere accompagnato da uno studio di fattibilità tecnico economica finalizzato ad illustrare i contenuti tecnici della proposta, l'analisi costi-benefici sulla fattibilità economico-finanziaria dei singoli interventi pubblici e privati e corredato da previsioni economico-finanziarie fino al termine dell'attività;
- è intenzione della Città metropolitana di Torino, candidare un progetto pilota che concorra al riutilizzo delle risorse residue dei Patti Territoriali nell'interesse dei Comuni aderenti ai Patti Territoriali di propria competenza e dello sviluppo dell'imprenditoria del territorio, sperimentando anche servizi innovativi a favore delle imprese e modelli gestionali efficienti, valorizzando le precedenti esperienze positive maturate nell'ambito dei Patti Territoriali;
- la Città metropolitana di Torino ha inteso avviare un percorso aperto di concertazione per la individuazione delle aree tematiche di riferimento e la successiva individuazione degli interventi da proporre a finanziamento e ha coinvolto nell'attività di consultazione e concertazione, in una serie di incontri svolti in videoconferenza tra novembre e dicembre 2021, le amministrazioni comunali, le associazioni datoriali, le organizzazioni sindacali e più in generale gli attori e gli stakeholders del sistema socioeconomico del territorio;
- a seguito degli incontri di concertazione sono stati definiti i seguenti orientamenti per l'individuazione degli interventi pubblici e privati che comporranno il progetto pilota:
 - Individuazione della tematica di cui all'art. 6 del Decreto 30 luglio 2021: Competitività del sistema produttivo (lett. a), con particolare riferimento al miglioramento, potenziamento ed innovazione dei processi associati alla logistica, alla gestione, all'approvvigionamento e alla distribuzione delle merci;
 - Privilegiare interventi pubblici e interventi imprenditoriali caratterizzati dalla forte integrazione funzionale;
 - Privilegiare interventi di micro, piccole e medie imprese (MPMI) che favoriscano il mantenimento e la creazione di occupazione a tempo indeterminato, onde garantire la qualità del lavoro;
 - Privilegiare interventi di MPMI i cui proponenti facciano parte di reti di impresa;

- Privilegiare interventi di MPMI innovativi e di qualità che garantiscano anche il rispetto di criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance degli interventi stessi e delle imprese proponenti;
- Privilegiare interventi che garantiscono un volano di sviluppo economico e un moltiplicatore del contributo generato dal Bando attraverso ulteriori investimenti sia privati sia degli enti pubblici beneficiari;
- finalità del presente avviso è raccogliere proposte progettuali da parte di MPMI ed enti locali da candidare in risposta al Decreto Direttoriale MISE 30 Luglio 2021 nell'ambito del Progetto Pilota della Città metropolitana di Torino.

PRESO ATTO CHE:

- l'art 7 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 28 settembre 2021, prevede che gli intervenenti pubblici e/o imprenditoriali che costituiscono il progetto pilota devono essere preselezionati dai Soggetti Responsabili sulla base di una procedura trasparente e aperta e sono ammissibili secondo quanto stabilito, rispettivamente, al Capo II e al Capo III del decreto di cui sopra che si richiama integralmente;
- sono ammissibili i progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese;
- gli interventi pubblici e/o interventi imprenditoriali che compongono il progetto pilota devono essere tra loro coerenti e integrati e riguardare una o al massimo due delle tematiche di cui all'art 6 decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 luglio 2021.

SI STABILISCE:

Art. 1 – Oggetto, ambiti tematici degli interventi e finalità

1. Il presente avviso è emanato ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 30 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2021 n. 232, che si richiama integralmente e a cui si rimanda per quanto non riportato nel presente avviso;

Il presente avviso è finalizzato alla preselezione di interventi privati ai sensi dell'art. 7 del suddetto decreto, da inserirsi nel Progetto Pilota della Città metropolitana di Torino, che siano coerenti con il seguente ambito tematico:

Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell'area interessata: sviluppo e consolidamento di PMI già esistenti, in particolare promuovendo la digitalizzazione e l'innovazione di processo e di organizzazione ovvero l'offerta di nuovi prodotti e servizi da parte delle singole imprese beneficiarie e favorendo la creazione di filiere produttive e di forme di collaborazione tra imprese (Decreto 30 luglio 2021, art. 6, comma 2, lett. a), con particolare attenzione al **miglioramento, potenziamento ed innovazione dei processi associati alla logistica, alla gestione, all'approvvigionamento e alla distribuzione delle merci.**

2. Il progetto pilota verrà candidato dalla Città metropolitana di Torino in qualità di Soggetto Responsabile, per l'assegnazione delle risorse residue dei Patti Territoriali, di cui al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto 30 novembre 2020, e dell'art 5 del Decreto 30 Luglio 2021.

3. Il progetto pilota che si intende presentare ha come obiettivo lo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese. In particolare, con il progetto pilota, tenuto conto degli assi strategici individuati dal Piano Strategico metropolitano 2021-2023, approvato con Delibera del Consiglio metropolitano n.4/2021 del 10 febbraio 2021, e degli orientamenti espressi dai soggetti coinvolti nelle azioni di concertazione, si intende favorire a livello di area vasta una strategia per la costruzione di uno scenario nuovo nel quale abbiano grande rilevanza:

- la creazione e/o lo sviluppo di filiere produttive e di forme di collaborazione tra imprese
- l'innovazione tecnologica e digitale per una riqualificazione "smart", necessaria all'incremento delle possibilità di sviluppo del lavoro coniugando, inoltre, il benessere dei lavoratori con il miglioramento degli spazi lavorativi;
- La sostenibilità sociale, ambientale e di governance degli interventi di sviluppo proposti e dei soggetti beneficiari.

4. Gli aiuti di cui al presente Avviso verranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 (Regolamento GBER), e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. Per i progetti di investimento nei settori della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli gli aiuti verranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1 luglio 2014 (Regolamento ABER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE.

Art. 2 – Dotazione Finanziaria

1. La dotazione finanziaria del presente avviso non risulta, allo stato attuale, determinabile (considerato che, solo a seguito della presentazione del "Progetto Pilota" da parte della Città Metropolitana di Torino e della sua eventuale ammissione a cura del MISE, sarà possibile determinare una corretta dotazione finanziaria per il "Progetto Pilota").

2. Il Decreto Direttoriale del MISE del 30 luglio 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 28 settembre 2021 stabilisce altresì che l'ammontare massimo del contributo assegnabile ad ogni progetto pilota è pari ad euro 10.000.000,00 (dieci milioni), comprensivi delle spese di funzionamento per il Soggetto Responsabile, i quali possono destinare alla copertura delle predette spese una quota non superiore al 5 (cinque) percento.

3. A seguito dell'attività di concertazione attivata dall'ente responsabile, e considerato quanto sopra, si presuppone, alla data del presente avviso, una dotazione finanziaria di circa 9,5 milioni di Euro così ripartiti:

- 2,5 milioni di Euro per gli interventi presentati dagli enti pubblici (SUAP e Infrastrutture);
- 7 milioni di Euro per gli interventi presentati dalle MPMI

4. Nel caso in cui non si raggiungessero le quote previste per un determinato settore, saranno possibili compensazioni per un altro settore in eventuale overbooking di richieste.

La Dotazione e la ripartizione di cui sopra potrà essere incrementata o diminuita, in sede di approvazione del "Progetto Pilota", a cura degli organi deputati della Città metropolitana di Torino, anche in considerazione delle risorse attribuite e delle richieste pervenute.

5. Ai fini delle attività di selezione degli interventi ammissibili al presente avviso si applica la procedura valutativa, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 123/1998.

Art. 3 – Soggetti beneficiari e localizzazione

1. Possono presentare domanda di inserimento nel Progetto Pilota le imprese di micro, piccola e media dimensione (MPMI), come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché dall'allegato I del Regolamento GBER, del Regolamento ABER, che realizzano interventi nell'area di riferimento dei Patti territoriali del Canavese, della Stura, del Sangone, del Pinerolese e di Torino Sud, a suo tempo finanziati, ovvero in uno dei Comuni elencati in Allegato 1.
2. Le suddette MPMI devono essere attive e regolarmente iscritte alla CCIAA territorialmente competente
3. Sono escluse, ai sensi della disciplina comunitaria in materia di settori sensibili, le seguenti attività economiche: settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 4 – Requisiti di ammissibilità dei beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 8 del Decreto MISE 30 Luglio 2021, possono presentare la domanda di inserimento nel Progetto Pilota, per la realizzazione di interventi imprenditoriali, le MPMI che, alla data di presentazione della stessa domanda:
 - hanno la sede dell'unità produttiva oggetto di intervento nell'area dei Patti territoriali del Canavese, della Stura, del Sangone, del Pinerolese e di Torino Sud, ovvero in uno dei Comuni citati in Allegato 1. La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per le imprese prive di sede o unità locale nel territorio del "Progetto Pilota" al momento dell'istanza, detto requisito deve sussistere al momento dell'avvio della realizzazione del progetto, come rilevabile da visura camerale in sede di controllo di primo livello della richiesta di pagamento a titolo di anticipo/ per stato avanzamento lavori (S.A.L.); in ogni caso le spese sostenute devono essere relative esclusivamente alla sede o unità locale destinataria dell'intervento come verificabile dalle informazioni contenute sui singoli giustificativi di spesa e dalla eventuale ulteriore documentazione contenuta nella rendicontazione finale di spesa;
 - sono regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese;
 - sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e sono in regola in relazione agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (come verificabile attraverso il DURC);

- rispettano le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso e per tale motivo, non sono state oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non sono destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
- non sono in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all'articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER, all'articolo 2, punto 14 del Regolamento ABER;
- hanno la proprietà o la disponibilità degli immobili e/o dei terreni dove verranno realizzati gli investimenti;
- nel caso di progetti di investimento diretti alla diversificazione della produzione, devono superare almeno del 200 (duecento) per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento; sono esclusi da tale fattispecie i progetti di investimento nei settori della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli;
- hanno un'adeguata capacità economico-finanziaria rispetto alla realizzazione del progetto. La capacità economico-finanziaria consiste nella congruenza fra il patrimonio netto delle imprese proponenti e il costo del progetto al netto del contributo richiesto secondo la seguente formula: $PN > (CP - C) / 2$ dove:

PN = Patrimonio Netto della singola impresa quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e depositato alla data di presentazione dell'istanza. Eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.) saranno portati a decurtazione del patrimonio netto. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base dei valori di stato patrimoniale indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima dell'istanza, ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata) sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2424 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa attestante la veridicità dei dati in esso contenuti; per le imprese di nuova costituzione che alla data della presentazione dell'istanza non hanno ancora depositato il primo bilancio, in luogo del PN si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data dell'istanza.

CP = somma dei costi complessivi dell'impresa indicata in istanza;

C = importo del contributo richiesto dall'impresa;

Per le imprese di nuova costituzione, qualora l'ammontare del capitale sociale effettivamente versato alla data della domanda risulti non sufficiente a soddisfare il rispetto del parametro, potrà essere assunto l'intero ammontare di capitale sociale deliberato purché in tal caso accompagnato da dichiarazione di impegno dei soci all'integrale versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione.

2. E' ulteriore requisito di ammissibilità l'impegno al mantenimento dell'occupazione da parte dell'impresa (con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato presenti alla data della domanda, che andranno mantenuti sino alla data dell'ultimo titolo di spesa relativo al progetto – massimo 48 mesi). Nel caso in cui l'impegno non venga mantenuto il contributo sarà revocato.
3. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza e vengono auto-dichiarati, autocertificati e dichiarati anche, ove occorre, ai sensi del DPR 445/2000 compilando le apposite dichiarazioni allegate al modulo di istanza (ad eccezione del requisito di regolarità del versamento dei contributi, che sarà verificato tramite la consultazione del DURC ON LINE in fase di istruttoria, come da normativa specifica).
4. Ogni soggetto beneficiario MPMI può presentare, ai fini della presente procedura, una sola proposta progettuale.
5. Si specifica che le proposte progettuali avanzate dalle MPMI per l'inserimento nel Progetto Pilota, ed utilmente inserite nello stesso dopo procedura valutativa condotta dal Soggetto Responsabile, non comportano alcun diritto immediato di finanziamento, se non successivamente all'eventuale approvazione del complessivo progetto pilota da parte del MISE ed a seguito delle procedure istruttorie dallo stesso condotte, anche sulle singole iniziative costituenti il progetto pilota.
6. Il presente avviso non genera alcun impegno giuridicamente vincolante verso i soggetti proponenti individuati a seguito della procedura descritta negli articoli successivi.

Art. 5 – Interventi progettuali e spese ammissibili

1. In linea con i complessivi dettati di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del 30/07/2021 che, in particolare, valutano ammissibili "progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese", il Progetto Pilota della Città metropolitana di Torino considera come ammissibili per la presentazione di candidatura i seguenti interventi imprenditoriali che prevedono:

- a) Progetti di investimento (art.19 decreto direttoriale del 30 luglio 2021)
- b) progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria (art.22 decreto direttoriale del 30 luglio 2021)
- c) progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli (art.23 decreto direttoriale del 30 luglio 2021).

2. Gli interventi dovranno in via generale risultare coerenti e connessi con le finalità e gli obiettivi e le tematiche del "Progetto Pilota".

3. Gli interventi proposti non dovranno essere inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, della pesca e dell'acquacoltura.

5.1 Progetti di investimento

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del Regolamento GBER e agli articoli 13, 14 e 17 del medesimo regolamento, i progetti di investimento che prevedono:

a) la realizzazione di una nuova unità produttiva;
b) l'ampliamento di una unità produttiva esistente mediante la diversificazione della produzione con nuovi prodotti aggiuntivi o il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo.

2. Sono ammissibili i costi relativi all'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, necessarie alle finalità del progetto di investimento. Detti costi riguardano:

a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento, nel limite 30 (trenta) per cento dell'investimento complessivo ammissibile;

b) macchinari, impianti ed attrezzature strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione e identificabili singolarmente;

c) programmi informatici, brevetti, licenze e marchi commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

3. I progetti di cui al comma 1 non devono essere inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, della pesca e dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria.

5.2 Intensità di contribuzione, investimento minimo e contributo massimo per le Micro e Piccole Imprese¹ per progetti di investimento

1. Per la realizzazione dei progetti imprenditoriali di investimento si intende assegnare un contributo nella misura massima del 20 per cento dei costi ammissibili.

2. L'investimento minimo ammissibile è di Euro 25.000,00 con un contributo massimo erogabile di Euro 400.000,00

3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo che rappresenti per l'impresa un costo non recuperabile, effettivamente e definitivamente sostenuto.

5.3 Intensità di contribuzione, investimento minimo e contributo massimo per le Medie Imprese² per progetti di investimento

1. Per la realizzazione dei progetti imprenditoriali di investimento si intende assegnare un contributo nella misura massima del 10 per cento dei costi ammissibili.

2. L'investimento minimo ammissibile è di Euro 50.000,00 con un contributo massimo erogabile di Euro 400.000,00.

3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo che rappresenti per l'impresa un costo non recuperabile, effettivamente e definitivamente sostenuto.

5.4 Cumulabilità per progetti di investimento delle MPMI

Le eventuali agevolazioni di cui agli articoli 5.2 e 5.3 possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «*de minimis*», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento GBER.

1 Le microimprese sono definite come imprese con meno di 10 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Le piccole imprese sono definite come imprese con meno di 50 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

2 Le medie imprese sono definite come imprese con meno di 250 occupati e che realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

5.5 Progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del Regolamento ABER e all'articolo 14 del medesimo regolamento, i progetti inerenti alla produzione agricola primaria che perseguono almeno uno dei seguenti obiettivi definiti al punto 3 del citato articolo 14:

a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;

b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;

c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;

d) adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi;

e) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.

2. Sono ammissibili i costi definiti all'articolo 14, comma 6 del Regolamento ABER, strettamente connessi alla realizzazione del progetto e nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto ai quali il proponente è tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione.

5.6 progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del Regolamento ABER e all'articolo 17 del medesimo regolamento, i progetti inerenti alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli.

2. Sono ammissibili i costi definiti all'articolo 17, comma 5 del Regolamento ABER, strettamente connessi alla realizzazione del progetto e nella misura necessaria alle finalità dello stesso, rispetto ai quali il proponente è tenuto a fornire puntuale e dettagliata indicazione in sede di presentazione della domanda di agevolazione.

5.7 Intensità di contribuzione, investimento minimo e contributo massimo per progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli

1. Per la realizzazione dei progetti imprenditoriali di investimento nel settore della produzione agricola primaria e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli si intende assegnare un contributo nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili.

2. L'investimento minimo ammissibile è di Euro 25.000,00 con un contributo massimo erogabile di Euro 400.000,00.

3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo che rappresenti per l'impresa un costo non recuperabile, effettivamente e definitivamente sostenuto.

5.8 Cumulabilità per interventi nel settore della produzione agricola primaria e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 5.7:

- a) possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «*de minimis*», nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento ABER;
- b) non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal Regolamento ABER.

Art. 6 - Requisiti generali di ammissibilità degli interventi e delle spese

1. Le proposte progettuali presentate, per poter essere valutate, devono avere tutti i seguenti requisiti minimi di ammissibilità:

- essere realizzate nell'area di riferimento del Progetto pilota così come definita all'articolo 3 del presidente Avviso e al relativo Allegato 1
- prevedere un livello di progettazione assimilabile al "progetto di fattibilità tecnica ed economica", così come definito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- essere ultimati entro un tempo massimo di 48 (quarantotto) mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

2. Le spese ammissibili dovranno, inoltre:

- risultare pagate esclusivamente attraverso conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa;

Nel caso dei progetti di investimento di cui all'art. 5.1:

- essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto beneficiario e mantengono la loro funzionalità rispetto all'intervento ammesso alle agevolazioni per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
- essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto di investimento;
- nel caso di progetti di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento.

Sono inoltre disposte le ulteriori seguenti limitazioni che riguardano i progetti di investimento di cui agli artt. 5.1, 5.2 e 5.3:

- in caso di beni, essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'*unità produttiva* oggetto del progetto investimento.
- I soggetti beneficiari dovranno garantire la copertura finanziaria dell'intervento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 (venticinque) per cento dei costi ammissibili complessivi;
- Una volta completato, l'investimento dovrà essere mantenuto nella zona beneficiaria per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo dell'eventuale contributo (Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella zona interessata per il pertinente periodo minimo);
- L'incremento occupazionale prospettato nell'istanza di agevolazione (da esprimersi in ULA o frazioni di ULA a partire dalla data di presentazione della domanda) dovrà essere garantito per almeno tre anni dalla data dell'ultimo titolo di spesa ritenuto ammissibile;
- Ogni Impresa non può presentare più di una (1) istanza di Manifestazione di interesse sul presente avviso;

Sono in ogni caso **non ammissibili** le seguenti spese:

- Le spese relative a beni/servizi oggetto di contratti, lettere di incarico, preventivi sottoscritti in data precedente la data dell'istanza di partecipazione al presente avviso;
- Le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del lease-back
- Le spese non coerenti con la normativa europea, statale e regionale di riferimento;
- Tutti gli importi previsti dal presente avviso si intendono in Euro e al netto di IVA, e di ogni altro onere accessorio. L'IVA potrà essere rendicontata solo qualora essa non sia recuperabile. Le spese in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA, al cambio come determinato applicando il tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U., ai sensi dell'art 110 c. 9 del TUIR, riferito al giorno di effettiva esecuzione del pagamento a favore del fornitore di servizi;
- Non sono ammissibili gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali.

Art. 7 Modalità di presentazione delle domande

1. Gli interventi imprenditoriali che costituiscono il progetto pilota saranno selezionati dalla Città metropolitana di Torino sulla base di una procedura trasparente e aperta.
2. Le domande, sottoscritte con firma digitale dei legali rappresentanti del soggetto richiedente il contributo o da suo delegato, e i relativi allegati obbligatori – come da modulistica predisposta dalla Città metropolitana di Torino reperibile alla pagina web:
<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/sviluppo-economico/patti-territoriali/progetto-pilota> - dovranno essere inviati tramite PEC a servizio.concertazione@cert.cittametropolitana.torino.it a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso e pervenire tassativamente entro il **19 gennaio 2022**.
3. Le dichiarazioni all'interno della Domanda sono rese nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

4. La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali.

5. Non è ammissibile l'istanza presentata fuori termine, l'istanza non sottoscritta digitalmente, l'istanza sottoscritta da persona non titolata alla firma, l'istanza sottoscritta da soggetto diverso rispetto a quello a nome del quale la stessa è redatta, l'istanza non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonché della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalità non previste dal presente Avviso, l'istanza di partecipazione firmata digitalmente con chiave non abilitata alla firma.

Art. 8 Contenuti delle domande

1. La domanda di inserimento di un intervento nel Progetto Pilota, presentata dai soggetti beneficiari in risposta alla procedura di selezione della Città Metropolitana, oltre ai contenuti specifici previsti dalla stessa procedura e a un'attestazione in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità, dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) nome e dimensioni del soggetto richiedente;
- b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto;
- d) elenco dei costi del progetto;
- e) tipologia di agevolazione richiesta e importo del finanziamento pubblico necessario per la realizzazione del progetto.

2. La proposta progettuale, dovrà illustrare nel dettaglio, in ambito di domanda:

- le varie fasi del progetto di investimento e il risultato finale da conseguire;
- le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali, dell'investimento;
- la coerenza con le tematiche prescelte dal Progetto Pilota di cui all'articolo 1 del presente Avviso

3. L'istanza di cui sopra dovrà contenere i seguenti documenti:

A) Domanda redatta secondo il Modello 1PRIV compilato in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, contenente, fra l'altro le seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR n. 445/2000:

- dichiarazione sulla capacità a contrarre ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;
- dichiarazione sull'inesistenza di aiuti illegali o incompatibili (ex art. 107 del trattato che istituisce la comunità europea);
- dimensione aziendale;
- non essere impresa in difficoltà;
- non risultare associato o collegato con altre imprese richiedenti l'aiuto;
- dichiarazione controllo cumulo;
- attestazione regime IVA del soggetto beneficiario
- dichiarazione in merito all'assenza di atti sospensivi o interdittivi
- dichiarazione precedenti penali e amministrativi
- dichiarazione carichi pendenti in materia di sfruttamento del lavoro
- dichiarazione di impegno (per le imprese prive di sede o unità operativa nell'area di sviluppo del "progetto pilota" al momento della domanda) relativo all'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, di un'attività economica identificata come ammissibile dal presente Avviso

- dichiarazione di impegno a garantire, una volta completato l'intervento oggetto della possibile agevolazione, il mantenimento dell'investimento nella zona beneficiaria per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo dell'eventuale contributo;
- dichiarazione di impegno a garantire la copertura finanziaria dell'intervento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 (venticinque) per cento dei costi ammissibili complessivi;
- dichiarazione di impegno a garantire il mantenimento o l'incremento dell'occupazione a tempo indeterminato presso il soggetto beneficiario nella misura prevista (con riferimento ai dipendenti a tempo indeterminato presenti alla data della domanda, che andranno mantenuti o incrementati nella misura prevista e dichiarata, sino alla data dell'ultimo titolo di spesa relativo al progetto – massimo 48 mesi)
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali

B) Dichiarazioni relative alla capacità economica finanziaria (Modello 2PRIV) e nel caso di diversificazione dell'investimento, dichiarazione di avere nuovi attivi che superano del 200 (duecento) per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati (ad esclusione delle imprese agricole e della trasformazione).

C) Documentazione tecnico-progettuale integrale (relazione tecnica, quadro economico, computo metrico, tavole di progetto, individuazione topografica delle aree interessate dall'intervento, eventuale documentazione fotografica ecc) comprovante il livello di progettazione dell'intervento dichiarato nella domanda. Come minimo si richiede almeno un livello di Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) di cui all'Art. 23 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)

D) Scheda di analisi costi benefici sulla fattibilità economico finanziaria dell'intervento (modello 3PRIV)

E) Cronoprogramma e previsioni economico finanziarie fino al termine delle attività dell'intervento (modello 4PRIV)

F) Scheda di autovalutazione dell'intervento in relazione ai criteri qualitativi sull'intervento e sull'impresa (modello 5PRIV)

Alle imprese verrà richiesto di compilare una scheda con descrizione obbligatoria di come l'intervento si relaziona alla tematica del Progetto Pilota di cui all'art.1 del presente Avviso:

- **Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell'area interessata:** sviluppo e consolidamento di PMI già esistenti, in particolare promuovendo la digitalizzazione e l'innovazione di processo e di organizzazione ovvero l'offerta di nuovi prodotti e servizi da parte delle singole imprese beneficiarie e favorendo la creazione di filiere produttive e di forme di collaborazione tra imprese (Decreto 30 luglio 2021, art. 6, comma 2, lett. a), **con particolare attenzione al miglioramento, potenziamento ed innovazione dei processi associati alla logistica, alla gestione, all'approvvigionamento e alla distribuzione delle merci;**

La scheda inoltre richiederà come l'intervento si pone in relazione ai seguenti parametri qualitativi (digitalizzazione, certificazione di qualità, ESG)

A) Qualità del progetto di intervento

Digitalizzazione e innovazione tecnologica	Ad es. introduzione di elementi innovativi ICT e\o utilizzo sistemi digitali per produzione, gestione, marketing, commercializzazione, distribuzione
Sostenibilità ambientale dell'intervento	ad es. energie rinnovabili, economia circolare, limitazione impatti, corretto uso risorse, contenimento emissioni CO2, recupero suolo già

	occupato, compensazioni ambientali alla popolazione
Sostenibilità sociale dell'intervento	Ad es. condizioni di lavoro. Parità di genere, assenza di discriminazioni, welfare, controllo della catena di fornitura, ritorni positivi per la popolazione e il territorio

B) Qualità dell'impresa

Certificazioni di qualità	Elencare certificazioni (ad es. ISO 9001, ISO 14001 ecc.)
Sostenibilità gestionale	Ad es. etica retributiva, contrasto alla corruzione, diversità di genere nei cda, meritocrazia
Sostenibilità sociale dell'impresa	Ad es. condizioni di lavoro. Parità di genere, assenza di discriminazioni, welfare, controllo della catena di fornitura

G) Documentazione inerente la spesa dell'intervento che si intende realizzare. Per ogni tipologia di spesa dovrà essere indicato il costo preventivato e devono essere descritte le attività previste.

A corredo della domanda di agevolazione occorre allegare, per le spese materiali e immateriali: bozza di contratto e/o preventivo di spesa per attrezzature e macchinari, quadro economico di progetto, computo metrico e relazione tecnico descrittiva di progetto, a cura di Professionista abilitato, per le opere edili, murarie ed impiantistiche da realizzarsi ove necessarie, e quale documentazione analoga a quanto previsto dal progetto di fattibilità economico-finanziaria di cui all'Art. 23 del D.Lgs. 50/2016;

H) Per quanto attiene alla disponibilità delle aree oggetto dell'intervento: documentazione comprovante la medesima disponibilità (quali: titolo di proprietà, contratto di locazione o comodato, preliminare di vendita, ecc. atti tutti almeno da presentare in forma registrata).

Art.9 – Istruttoria, valutazione della domanda e ammissione al progetto pilota

1. La selezione delle richieste di agevolazione avverrà attraverso procedura valutativa, con attività istruttoria svolta dalla Città metropolitana di Torino.

2. L'iter procedimentale delle istanze si articola nelle seguenti fasi:

a) Istruttoria di ammissibilità (v. successivo paragrafo 9.1).

In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate la presenza\assenza dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari e dei progetti presentati (v. art. 4 a art. 5).

b) Valutazione (v. successivo paragrafo 9.4).

I progetti che risulteranno ammissibili a seguito dell'istruttoria di ammissibilità sopra menzionata verranno valutati dalla Città metropolitana di Torino, che procederà all'esame delle istanze sulla base dei criteri sottoesposti e della coerenza con le finalità del presente Avviso, cui seguirà la stesura di una graduatoria di possibili beneficiari da includere nel "Progetto Pilota".

La fase di valutazione ha la finalità di accertare la validità, solidità e congruità del progetto con le finalità perseguite dal presente Avviso.

c) Formazione della graduatoria e sua pubblicazione

d) Inserimento nel "Progetto Pilota" della Città Metropolitana di Torino dell'intervento selezionato.

9.1 Istruttoria di ammissibilità

1. Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità (v. precedenti artt. 3 e 4).
2. Nella fase istruttoria verranno esaminate le eventuali cause di inammissibilità della domanda (v. oltre paragrafo 9.3).
3. L'istruttoria di ammissibilità si concluderà entro 10 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande, e sarà diretta ad accertare:
 - La corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti ivi elencati;
 - La completezza della domanda e della documentazione allegata;
 - La sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti (v. oltre paragrafo 9.3).
 - Il rispetto dei limiti minimi di investimento previsti dai precedenti paragrafi 5.2, 5.3 e 5.7 del presente Avviso, in relazione alla tipologia di beneficiario e a seguito delle verifiche di ammissibilità delle spese.

9.2 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

1. Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità e/o di valutazione emerga l'esigenza di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 3 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse.
2. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati. In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 3 gg. dal ricevimento delle stesse.
3. In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda, qualora la documentazione presentata soddisfi comunque i criteri di ammissibilità dell'istanza.

9.3 Cause di inammissibilità

1. Costituiscono cause di non ammissione, immediatamente verificabili:
 - La mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai precedenti articoli 7 e 8;
 - L'errato invio della domanda;
 - La mancata sottoscrizione della domanda;
 - La mancata sottoscrizione delle autocertificazioni richieste dall'Avviso elencate all'art.8;
 - La mancata allegazione della documentazione obbligatoria a corredo della domanda
 - L'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo agli artt. 4 e 6;
 - La mancata allegazione del progetto ai sensi del precedente art.8 del presente Avviso;
 - Il mancato rispetto dei limiti minimi di investimento previsti dai paragrafi 5.2, 5.3 e 5.7
2. Le cause di inammissibilità di cui sopra costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.
3. A conclusione dell'istruttoria di ammissibilità sarà inviata comunicazione al soggetto richiedente dell'ammissibilità o non ammissibilità del progetto presentato.

9.4 Criteri di valutazione e premialità

1. Le domande che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità saranno ammesse alla successiva fase e saranno oggetto di valutazione da parte della Città metropolitana di Torino, che procederà all'esame delle istanze e alla stesura di una graduatoria di potenziali

beneficiari con cui procedere all'inserimento, secondo la suddetta graduatoria, all'interno della proposta di "Progetto Pilota".

2. Nella graduatoria saranno inseriti tutti gli interventi proposti a valere sui paragrafi 5.1 Progetti di investimento, 5.5 Progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria e 5.6 progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli del presente Avviso.

I parametri e i punteggi di valutazione saranno i seguenti:

1	Creazione occupazione Incremento n. lavoratori a tempo indeterminato assunti e mantenuti	10 punti per ogni ULA a tempo indeterminato incrementata nel periodo che intercorre dalla data della domanda all'ultimo titolo di spesa e mantenuta nei tre anni successivi Incremento = N. ULA a tempo indeterminato alla data dell'ultimo titolo di spesa – N. ULA a tempo indeterminato al momento della domanda
---	---	--

A parità di punteggio sul parametro 1, verrà valutata la consistenza dell'investimento

2	Entità dell'investimento	Importo Investimento : 100.000 = punti x 0,1 Verranno attribuiti 0,1 punti ogni 100.000 euro di investimento
---	--------------------------	---

In caso di ulteriore parità di punteggio sui parametri 1 e 2, verrà valutata l'appartenenza o meno a reti di imprese

3	Appartenenza a reti di imprese	5 punti
	Non appartenenza a reti di imprese	0 punti

3. La graduatoria andrà dalla domanda con il punteggio più alto sino alla domanda con il punteggio più basso.

4. Le domande saranno inserite nel Progetto Pilota secondo la graduatoria e sino ad esaurimento delle risorse ipoteticamente disponibili secondo quanto previsto all'art. 2.

9.5 Approvazione della graduatoria - inserimento nel "Progetto Pilota"

1. Al termine della fase di valutazione di cui al precedente paragrafo si procederà alla stesura della graduatoria generale composta da:

- Istanze non ammesse (poiché non hanno superato la fase di ammissibilità);
- Istanze ammesse e incluse
- Istanze ammesse e non incluse con relativo punteggio di selezione, essendo eventualmente esaurito il budget disponibile per gli interventi privati dalle precedenti istanze

Le istanze ammissibili ed i relativi beneficiari saranno infatti ammessi all'inserimento nel "Progetto Pilota" sulla base del miglior punteggio assegnato nella suddetta graduatoria e fino all'occorrenza degli importi stabiliti dal precedente art. 2.

2. La graduatoria generale sarà approvata dalla Città metropolitana di Torino

La Città metropolitana di Torino, nei giorni successivi alla data di pubblicazione del Decreto - tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) - provvede all'invio di apposita comunicazione a tutti i richiedenti (ammessi e non ammessi), quale esito motivato del procedimento relativo alla manifestazione di interesse presentata. Il beneficiario ha 3 giorni di tempo dalla comunicazione di cui sopra per inviare eventuali proprie controdeduzioni che la Città metropolitana di Torino, esaminerà, nel caso, secondo il principio del corretto contraddittorio del procedimento.

3. In sede di inclusione dei progetti ammissibili al "Progetto Pilota" e, conseguentemente, di approvazione dello stesso "Progetto Pilota", la dotazione di cui la precedente art.2, pari a 7 milioni di euro per il presente Avviso, potrà essere incrementata o diminuita, anche in considerazione delle richieste pervenute sia sul presente avviso, sia sull'avviso per i soggetti pubblici.

4. Nel caso si dovesse verificare un incremento od una diminuzione della dotazione finanziaria di cui sopra e questo determinasse una diversa configurazione della graduatoria con riguardo alle istanze ammesse e da includersi nel "Progetto Pilota" od alle istanze ammesse e da non includersi nel "Progetto Pilota" per carenza di fondi, la Città metropolitana di Torino rideterminerà la relativa graduatoria con proprio atto e riprovederà all'invio di apposita comunicazione a tutti i richiedenti del tipo ammessi e ammessi non inclusi, contenente il nuovo provvedimento di approvazione delle domande ammesse e ammesse non incluse, quale esito motivato del procedimento relativo alla manifestazione di interesse presentata.

5. Successivamente alle fasi istruttorie di cui sopra, alla presentazione del "Progetto Pilota" al Ministero per lo Sviluppo Economico, a cura della Città metropolitana di Torino ed alle conseguenti determinazioni, a cura del Ministero dello Sviluppo Economico in relazione alla suddetta proposta di "Progetto Pilota", verranno determinate, ove e solo nel caso in cui il medesimo "Progetto Pilota" risultasse finanziato, le future fasi di concessione del contributo alle istanze ammesse ed incluse nella proposta di "Progetto Pilota"; parimenti e solo a seguito delle determinazioni a cura del Ministero dello Sviluppo Economico sulla proposta di "Progetto Pilota", verranno applicate le modalità di attuazione e rendicontazione degli interventi ammessi e finanziati con le relative risorse dettagliate negli articoli che seguono.

Rispetto a queste ultime attività La Città metropolitana di Torino si riserva l'effettuazione di ogni e qualunque procedimento risulterà indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico in sede di eventuale approvazione e successiva regolamentazione del "Progetto Pilota" a cui i soggetti beneficiari si dovranno attenere.

Art. 10 – Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I *soggetti beneficiari* sono tenuti a:

- a) ultimare gli *interventi* entro il termine di 48 (quarantotto) mesi dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;
- b) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dalla Città Metropolitana di Torino e, eventualmente, dal *MISE*;
- c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dalla Città Metropolitana di Torino e, eventualmente, dal *MISE*;
- d) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa ai costi sostenuti, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;
- e) comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Torino eventuali variazioni afferenti al progetto agevolato in merito agli obiettivi, alla tempistica di realizzazione, alla localizzazione delle

attività o ai beni di investimento, affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'articolo 12. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa.

f) comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Torino eventuali variazioni riguardanti operazioni societarie o variazioni della compagine societaria affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'articolo 12. La comunicazione dovrà essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa;

g) adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.

2. In ogni fase del procedimento il Ministero e la Città metropolitana di Torino possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sui singoli interventi agevolati, al fine di verificare le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni concesse, nonché l'attuazione degli stessi.

Art. 11 – Rendicontazione ed erogazione delle agevolazioni ai soggetti beneficiari

1. Per gli interventi imprenditoriali l'importo delle agevolazioni concesse è reso disponibile da Cassa Depositi e Prestiti ai soggetti beneficiari secondo le seguenti modalità:

a) una prima quota pari al 10 (dieci) per cento dell'agevolazione concessa che può essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a beneficio del soggetto responsabile, per un valore pari all'anticipazione concessa;

b) quote annuali di pari importo correlate ai tempi previsti di realizzazione degli investimenti, previo invio da parte del soggetto responsabile della positiva verifica della sussistenza dell'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti;

c) erogazione dell'ultima quota pari al 10 (dieci) per cento dell'agevolazione concessa, previo invio da parte del Ministero, tramite la Città metropolitana di Torino, della positiva verifica del provvedimento di approvazione definitiva del programma di investimenti realizzato (di seguito "Provvedimento Definitivo"), emanato dal soggetto responsabile stesso.

2. Relativamente agli interventi imprenditoriali, le richieste di erogazione di quota annuale e di ultimo rateo devono essere corredate della seguente documentazione e inviate a Cassa Depositi e Prestiti dalla Città metropolitana di Torino:

a) relazione sullo stato di avanzamento dell'intervento firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del d.p.r. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;

c) eventuali certificazioni;

d) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera b);

e) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante conti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa.

3. La documentazione di rendicontazione finale delle spese sostenute dovrà essere inviata telematicamente al soggetto responsabile entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dell'intervento imprenditoriale. Sarà facoltà del soggetto responsabile richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta.

Art. 12 – Revoca delle agevolazioni ai soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari sono revocate dalla Città metropolitana di Torino, in tutto o in parte, in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, nei seguenti casi:

- a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- b) false dichiarazioni rese e sottoscritte ai fini della concessione delle agevolazioni;
- c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni;
- d) mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 10;
- e) mancata realizzazione dell'intervento. La realizzazione parziale dell'intervento comporta la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
- f) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 10 per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- g) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 10;
- h) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni
- i) Apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione del saldo dell'agevolazione;
- l) Sussistenza di causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;
- m) Delocalizzazione, entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata, dell'attività economica incentivata o di una sua parte, in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo;
- n) Trasferimento dell'attività economica incentivata in un ambito territoriale diverso da quello originario, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni.
- o) inadempienza dell'impegno, dichiarato nella domanda, di mantenimento e/o incremento dell'occupazione a tempo indeterminato presso il soggetto beneficiario nella misura prevista

2. In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha diritto all'eventuale quota residua ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 123/1998.